

NOTE SUL DOLO NEI REATI OMISSIVI PROPRI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO*

di Fabio Basile

SOMMARIO: 1. Premessa e dedica. – 2. La struttura del dolo nei reati omissivi propri. La distinzione tra reati omissivi propri “a situazione tipica neutra” e “a situazione tipica pregnante”. – 3. La struttura del dolo nel reato di omissione di soccorso. – 3.1. L’aspetto *conoscitivo* del dolo di omissione di soccorso: a) la conoscenza della situazione tipica. – 3.2. Ancora sull’aspetto *conoscitivo* del dolo di omissione di soccorso: b) la consapevolezza di omettere l’azione doverosa. – 3.3 L’aspetto *volitivo* del dolo di omissione di soccorso: la volontà di omettere l’azione doverosa. – 4. Chiusa: due indicazioni per l’interprete.

1. Premessa e dedica.

All’interno del ponderoso Manuale del prof. Zaffaroni – un manuale che, grazie all’ampiezza delle tematiche trattate, al grado di approfondimento della loro analisi e alla capacità del suo Autore di illustrarle alla luce delle più autorevoli elaborazioni della dottrina latinoamericana ed europeo-continentale, è spesso oggetto di studio e consultazione anche in Italia – un denso capitolo è dedicato ai reati omissivi¹; ed all’interno di tale capitolo particolare attenzione è rivolta all’analisi del “*dolo en la omisión*”².

Di detta tematica nelle pagine seguenti, che siamo onorati e grati di poter dedicare al prof. Zaffaroni, desideriamo affrontare un aspetto specifico: *il dolo nei reati omissivi propri*; e condurremo la nostra indagine con particolare riguardo a quella figura di reato che è considerata, in Italia e altrove, l’esempio paradigmatico di tale categoria delittuosa: *il reato di omissione di soccorso*³.

* Una diversa versione di questo scritto è in corso di pubblicazione in *Controversas criminais. Estudos de Direito penal, Processo penal e Criminologia, Livro em homenagem ao Professor Doutor Eugenio Raúl Zaffaroni*, a cura di D. A. BAYER.

¹ ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, *Derecho penal - Parte General*, Buenos Aires (qui di seguito citato nell’edizione del 2000), p. 540-557.

² ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, *op. cit.*, p. 555-557.

³ Menzionano il reato di omissione di soccorso come esempio “*de los usualmente llamados propios delitos de omisión*”, ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, *op. cit.*, p. 547; analogamente, nella dottrina italiana, v., *ex pluris*, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, IV ed., Milano, 2012, p. 198; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., p. 587 s. Per l’analisi di ulteriori profili del reato di omissione di soccorso, diversi da quelli dell’elemento soggettivo, sia consentito rinviare a BASILE, *Su alcune questioni controverse intorno all’omissione di soccorso (art. 593 c.p.) - Un reato in cerca d’autore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2013, p. 643 ss.

Detto reato si presta, peraltro, a costituire un ottimo terreno di confronto tra la dottrina italiana e la dottrina argentina sul tema del dolo nei reati omissivi propri, dal momento che i rispettivi codici non solo hanno entrambi compiuto la scelta di incriminare l'omissione di soccorso⁴, ma prevedono tale reato in termini tra loro ampiamente simili (pur con qualche differenza non marginale).

L'art. 108 del c.p. argentino dispone, infatti, quanto segue: "será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad".

Da parte sua, l'art. 593, commi 1 e 2, del c.p. italiano così dispone: "Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a duemila e cinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità"⁵.

2. La struttura del dolo nei reati omissivi propri. La distinzione tra reati omissivi propri "a situazione tipica neutra" e "a situazione tipica pregnante".

1. Le peculiarità che i reati omissivi propri presentano a livello di fatto tipico – rilevanza di un mero 'non fare' ciò che, in presenza di determinati presupposti, è 'doveroso fare' – si riflettono necessariamente anche sulla struttura del dolo⁶.

Tenendo conto di tali peculiarità, è possibile individuare, in relazione alla generale categoria dei reati omissivi propri, i seguenti elementi strutturali del dolo⁷:

⁴ L'omissione di soccorso – contrariamente a quanto a tutta prima il lettore argentino o italiano potrebbe ritenere – non è uno di quei reati, come l'omicidio o il furto, 'universalmente' previsti in tutte le legislazioni di ogni tempo e di ogni luogo, giacché – sia in prospettiva 'storica' che in prospettiva 'geografica' – esistono ordinamenti che non puniscono l'omissione di un generale dovere di soccorso: sul punto, v. l'ampia (sia pur non aggiornatissima) indagine di CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, Padova, 1988, p. 1061 ss.

⁵ L'art. 593 del c.p. italiano prevede anche un terzo comma, che non trova un immediato corrispondente nella legislazione argentina: "se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata".

⁶ In tal senso, v. ad es., nella dottrina latinoamericana, ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, *op. cit.*, p. 545; nella dottrina italiana, BRICOLA, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Milano, p. 117 e, più di recente, MILITELLO, *La colpevolezza nell'omissione: il dolo e la colpa nel fatto omissivo*, in *Cass. Pen.*, 1998, p. 979.

⁷ In argomento v., tra gli altri, PULITANÒ, *Diritto penale*, V ed., Torino, 2013, p. 324; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, III ed., Milano, 2004, p. 439; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 307; RONCO, *Il dolo*, in RONCO (a cura di), *Il reato. Struttura del fatto tipico, etc.*, tomo primo, II ed., Bologna, 2011, p. 551; DE

- 1) conoscenza della situazione tipica;
- 2) consapevolezza di omettere l'azione doverosa;
- 3) volontà di omettere l'azione doverosa⁸.

Gli elementi di cui ai punti 1) e 2) vanno a comporre l'*aspetto conoscitivo*, mentre l'elemento di cui al punto 3) l'*aspetto volitivo* del dolo dei reati omissivi propri.

2. È agevole intuire che nei reati omissivi propri gli elementi sopra indicati *sub 2)* e *sub 3)* sollevano particolari difficoltà, sia dal punto di vista teorico-concettuale che in fase di accertamento processuale⁹. Un soggetto, infatti, per avere la consapevolezza di omettere l'azione doverosa – consapevolezza sulla quale sola potrà poi fondarsi la volontà di omettere l'azione doverosa – deve *previamente sapere* che una determinata azione è doverosa.

Detto altrimenti, la consapevolezza, e quindi la successiva volontà di omettere, presuppongono necessariamente la conoscenza dell'azione doverosa: trattasi di una ineludibile proiezione a livello di dolo della natura tutta normativa ("*non facere quod debetur*") delle fattispecie omissive proprie¹⁰.

Sia consentito un semplice esempio 'extrapenalistico' per chiarire le precedenti affermazioni: uno scolaro, per avere la consapevolezza e, quindi, la volontà di non fare i compiti di scuola, *deve sapere* che ci sono dei compiti da fare!

Ciò constatato – e a questo punto sorgono le difficoltà sopra preannunciate – occorrerà chiedersi: *da dove può desumere un soggetto (il futuro imputato) la conoscenza dell'azione doverosa?* Quale può essere la sua fonte di conoscenza dell'azione doverosa?

3. Per alcuni reati omissivi propri sembrerebbe possibile una sola risposta: un soggetto (il futuro imputato) può desumere la conoscenza dell'azione doverosa *solo dalla stessa legge penale* che, incriminando l'omissione, indica qual è l'azione doverosa.

VERO, *Il dolo e la preterintenzione*, in DE VERO (a cura di), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, Torino, 2010, p. 202; tra le opere monografiche, v. CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 998 ss.; DEMURO, *Il dolo - II. L'accertamento*, Milano, 2010, p. 521 s.; MARINUCCI, *Il reato come "azione". Critica di un dogma*, 1971, 142 (v.lo anche in trad. spagnola: *El delito como "accion": critica de un dogma*, Madrid-Barcelona, 1998).

⁸ In passato, una parte della dottrina tedesca, sulla base delle premesse dogmatiche della teoria finalista (v. in particolare ARMIN KAUFMANN, *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, Göttingen, 1959, p. 66), ha negato la necessità, ai fini del dolo dei reati omissivi propri, della "volontà dell'omissione": su tale posizione, e sulle convincenti critiche ad essa mosse, v. MARINUCCI, *Il reato come "azione"*, cit., p. 142; PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976, p. 406; CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 1033 ss.; ROMANO, *Commentario*, cit., p. 440.

⁹ Cfr., anche per un quadro aggiornato di dottrina e giurisprudenza sul punto, DEMURO, *Il dolo*, cit., p. 518 ss.

¹⁰ Cfr., tra gli altri, PALAZZO, *Corso di diritto penale*, II ed., Torino, 2006, p. 303; DE VERO, *Il dolo e la preterintenzione*, cit., p. 202, nonché NUVOLONE, *L'omissione nel diritto penale italiano. Considerazioni generali introduttive*, in *Indice Pen.* 1982, p. 435: "poiché quello di omissione è un concetto normativo, che ha sempre come punto di riferimento un comando giuridico, non vi può mai essere un'omissione dolosa penalmente rilevante [...] senza la coscienza dell'antigiuridicità: vi dev'essere, cioè, la coscienza di violare un comando giuridico". Per la considerazione che "*el concepto de omisión es necesariamente normativo*", v. pure ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, *op. cit.*, p. 544.

La conoscenza della legge penale viene, quindi, a costituire in questi casi l'unico presupposto su cui può basarsi la consapevolezza e la volontà di omettere. Tale situazione si verifica in molti di quei reati inquadrabili nella categoria dei reati omissivi propri c.d. *a situazione tipica neutra*¹¹.

Si tratta di fattispecie omissive di pura creazione legislativa (*mala quia prohibita*)¹², alle quali non preesiste un disvalore socialmente percepibile o diffuso. In questi casi la situazione tipica risulta, quindi, di per sé neutra, 'muta', incapace di fornire al soggetto lo stimolo, l'impulso ad agire in un determinato modo. La situazione tipica, qui, non lancia alcun appello ad agire, non suggerisce alcun comportamento, non invia alcun *input* all'azione. Nei reati omissivi propri a situazione tipica neutra, pertanto, il soggetto, nella maggior parte dei casi, potrà sapere che una determinata azione è doverosa – e quindi avere la consapevolezza e la volontà di omettere, richieste ai fini del dolo – solo se conosce la relativa norma incriminatrice¹³.

Se, ad esempio, in Italia qualcuno di noi ospitasse un collega argentino qui giunto per una conferenza, non assocerebbe di certo al fatto dell'ospitalità il dovere di denunciare in Questura la presenza in casa propria di un cittadino straniero: eppure, fino al 1994, l'art. 2 del d.lgs. n. 50 del 1948 sottoponeva a pena "chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero [...], anche se parente od affine" qualora ometta di comunicare, "entro ventiquattro ore, le generalità [dell'ospite straniero] alla Autorità locale di pubblica sicurezza"¹⁴. In questo esempio, solo la previa conoscenza della norma penale in questione ci avrebbe potuto indurre a recarci in Questura!

Nei reati omissivi propri del tipo appena visto, quando, di fatto, l'unica possibilità per il soggetto di conoscere l'azione doverosa gli proviene dalla previa conoscenza della norma incriminatrice, si innesca un "*cortocircuito*" tra dolo e conoscenza della legge penale¹⁵, giacché la sussistenza del primo presuppone necessariamente la sussistenza della seconda. Si profila, qui, pertanto, una grave anomalia in punto di colpevolezza (all'interno della quale, normalmente, dolo e conoscenza/conoscibilità

¹¹ Sulla distinzione tra reati omissivi propri c.d. *a situazione tipica neutra*, e reati omissivi propri c.d. *a situazione tipica pregnante*, v., CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 948 ss., con ulteriori rinvii.

¹² In generale, sulla dicotomia *mala quia prohibita*-*mala in se* (espressa anche con altre analoghe formulazioni: *delicta per se*-*delicta mere prohibita*; delitti naturali-delitti artificiali; delitti rientranti nel diritto penale classico-reati di pura creazione legislativa, etc.), v. MANNHEIM H., *Trattato di criminologia comparata*, Torino, 1975, p. 38; SILVA DIAS, "*Delicta in se*" e "*delicta mere prohibita*", Coimbra, 2008, p. 3 ss.; VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Torino, 2003, p. 13 ss., nonché, volendo, BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, p. 131 s. (<http://air.unimi.it/handle/2434/72714>).

¹³ Quanto detto non vale, tuttavia, per tutti i reati omissivi propri a situazione tipica neutra, in quanto ve ne sono alcuni rispetto ai quali il soggetto può attingere la conoscenza dell'azione doverosa anche *a prescindere* dalla conoscenza della norma incriminatrice: ad esempio, quei reati omissivi propri il cui autore può essere solo un soggetto che riveste particolari qualità di fatto o di diritto (che dovrebbero indurlo ad informarsi sui doveri connessi a tali qualità), oppure il cui autore riceve previamente una comunicazione dei doveri su di lui incombenti (in argomento, v. CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 1028 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 308).

¹⁴ L'art. 2 del d.lgs. n. 50 del 1948 è stato abrogato dal d.lgs. n. 480 del 1994.

¹⁵ Per l'espressione "*cortocircuito*", v. DE VERO, *Il dolo e la preterintenzione*, cit., 203.

della legge penale si collocano, invece, su piani distinti e autonomi); e tale anomalia comporta una significativa ricaduta pratico-applicativa: la necessità di accertare sempre in capo all'imputato di un reato omissivo proprio del tipo in esame la effettiva, attuale conoscenza della legge penale violata quale presupposto della possibilità di condannarlo per dolo¹⁶.

4. Il "cortocircuito" sopra segnalato tra dolo e conoscenza della legge penale non si produce, però, in tutti i reati omissivi propri. Come attenta dottrina ha da tempo segnalato¹⁷, vi è, infatti, almeno una categoria di reati omissivi propri, in cui il soggetto (il futuro imputato) può avere conoscenza dell'azione doverosa – e, quindi, consapevolezza e volontà di omettere – anche *a prescindere* dalla conoscenza della legge penale che incrimina l'omissione: si tratta della categoria dei reati omissivi propri c.d. *a situazione tipica pregnante* (categoria alla quale, come vedremo tra breve, appartiene anche l'omissione di soccorso).

Si tratta di fattispecie omissive costruite intorno a presupposti fattuali particolarmente 'densi' e 'significativi', alla cui sussistenza i consociati associano agevolmente – spontaneamente, potremmo dire – l'insorgenza di doveri etico-sociali di agire. La presenza di tali presupposti risulta, pertanto, di per sé idonea a suggerire al soggetto quale condotta positiva ci si attenda da lui. La situazione tipica, in altre parole, fornisce al soggetto lo stimolo ad agire, accende in lui la "miccia" che dovrebbe far "detonare" l'agire¹⁸. Rispetto a questi reati omissivi, quindi, il soggetto 'avverte' che vi è una condotta doverosa *a prescindere dalla conoscenza della legge penale incriminatrice*.

Se, ad esempio, qualcuno di noi per qualsiasi motivo scava una buca su una strada di pubblico transito, la "buca scavata sulla strada" costituirà il presupposto fattuale che, in base a consolidati paradigmi etico-sociali, lo stimolerà ad agire in un determinato modo, segnalando adeguatamente la buca, per evitare pericoli alle persone che si troveranno a passare per quella strada. E tale stimolo ad agire sorge a prescindere dalla conoscenza del fatto che una legge (l'art. 673 c.p. italiano) punisce "chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito".

3. La struttura del dolo nel reato di omissione di soccorso.

Fatte queste premesse sul dolo dei reati omissivi propri in generale, qui di seguito possiamo procedere a 'declinare' la sopradescritta struttura del dolo del reato omissivo proprio con specifico riferimento al delitto di *omissione di soccorso*.

¹⁶ In argomento, v. diffusamente PULITANÒ, *L'errore di diritto*, cit., p. 402 ss.

¹⁷ Per riferimenti, v. ancora CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 948 ss.

¹⁸ Per tale suggestiva formulazione, desunta dalla dottrina statunitense, v. CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 956.

3.1. L'aspetto conoscitivo del dolo di omissione di soccorso: a) la conoscenza della situazione tipica.

1. Affinché un soggetto (colui che “trova”, ai sensi dell’art. 593 c.p. italiano, o “*encontra*”, ai sensi dell’art. 108 c.p. argentino) versi in dolo di omissione di soccorso è, in primo luogo, necessario che egli *si renda conto* di essere in presenza della situazione descritta dalla norma incriminatrice: si renda conto, ad esempio, che davanti a sé ha un bambino minore degli anni dieci abbandonato o smarrito, oppure una persona ferita¹⁹.

La necessità, ai fini della sussistenza del dolo di omissione di soccorso, della *conoscenza della situazione tipica* risulta ben argomentata in una recente sentenza della Cassazione italiana, relativa ad un caso in cui due giovani avevano assunto eroina, nell’abitacolo di un’automobile, insieme ad un terzo amico, il quale si era poi accasciato sul sedile posteriore, perdendo i sensi, e morendo dopo qualche ora. Gli altri due giovani, pur constatando il persistente stato di torpore dell’amico, non avevano intrapreso alcuna azione di soccorso, e pertanto erano stati condannati dal giudice di merito per omissione di soccorso.

Contro tale condanna uno dei due imputati ricorreva in Cassazione sostenendo l’“assenza dell’elemento psicologico del delitto contestato, potendosi tutt’al più ravvisare una ipotesi colposa non punibile”. La Cassazione, invece, conferma la condanna giacché “nel caso di specie esisteva senz’altro la *consapevolezza della condizione di pericolo* [...], dal momento che [gli imputati] sapevano bene che [la vittima] aveva assunto sostanze stupefacenti – oppiacei – in quantità considerevole e che in precedenza aveva bevuto alcolici e che, pertanto, poteva correre dei rischi. Inoltre avevano potuto rilevare che [la vittima], addormentatosi poco dopo la assunzione di sostanze stupefacenti, aveva continuato a dormire, senza alcuna interruzione, per oltre quattro ore. Infine avevano notato [...] il continuo deteriorarsi delle condizioni della [vittima]. È davvero difficile in siffatta situazione immaginare che [l’imputato ricorrente], ancorché giovane ed inesperto, non si fosse reso conto delle precarie condizioni della [vittima] e che la sua condotta sia imputabile a semplice negligenza”²⁰.

2. La conoscenza della situazione tipica potrebbe aversi *anche in forma meramente dubitativa*²¹: ad es., se il soggetto non è certo che la persona trovata sia ferita, ma nutre in proposito un serio dubbio. Ma se costui ha un’errata percezione della situazione tipica – ad es., a causa del buio non si rende nemmeno conto che la persona trovata è ferita – allora egli versa in una situazione di *errore sul fatto* ai sensi dell’art. 47 co. 1 c.p. italiano (o in *error de tipo* ai sensi dell’inciso 1 dell’art. 34 c.p. argentino), la quale

¹⁹ Cfr. VANNINI, *Delitti contro la vita e la incolumità individuale*, Milano, 1958, p. 224; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, XV ed., 2008, Milano, p. 127; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 307.

²⁰ Cass., Sez. V, 20 febbraio 2008 (dep. 17 luglio 2008), Mordenti, n. 29891, CED 240437, in *De Jure*.

²¹ MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 307; in passato, nello stesso senso, già GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, Padova, 1937, p. 105; *contra*, CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, Padova, 1993, p. 120.

esclude il dolo, e quindi la stessa punibilità per omissione di soccorso, essendo, questo, un reato punito solo a titolo di dolo²².

Annotava a tal proposito Guarneri che “l’errore abolitivo del dolo può ugualmente incidere nella mancata conoscenza delle condizioni prevedute nella disposizione (come nell’ipotesi di chi non vede un ubriaco caduto nel fosso e in procinto di annegare), quanto nell’erroneo apprezzamento delle condizioni stesse (l’agente vede benissimo una persona supina, in posizione normale, ma la ritiene addormentata, anziché colpita da malore)”²³.

In *giurisprudenza* un riconoscimento della rilevanza dell’*error facti* ai fini dell’esclusione del dolo di omissione di soccorso si è avuta in una recente sentenza di merito²⁴.

Il caso riguardava una giovane donna morta durante la notte nel suo letto per una crisi respiratoria provocata da una polmonite in fase acuta, non curata (perché manifestatasi solo poche ore prima), i cui effetti patologici erano stati verosimilmente accentuati dalla circostanza che la donna era soggetto tossicodipendente e, perciò, debilitato, e aveva assunto in precedenza ansiolitici. Il convivente della vittima era stato imputato per omissione di soccorso, in quanto, pur essendo rimasto in casa dal mattino precedente il decesso al mattino successivo, non aveva chiamato i soccorsi, se non verso le 10 a.m., quando ormai la donna era morta da circa 10-12 ore. Ciò nondimeno egli viene assolto. Il giudicante, infatti, constata che l’andamento della polmonite poteva essere stato anche subdolo, ossia con manifestazioni esteriori non chiaramente rilevabili, o addirittura asintomatico, sicché il respiro della donna avrebbe potuto essere rimasto normale fino al momento in cui non si era manifestata l’insufficienza respiratoria. Secondo il giudicante, quindi, “risponde a criteri di ragionevolezza, o comunque di plausibilità, il fatto che [l’imputato] – soggetto sprovvisto di conoscenze medico-scientifiche – *non si rendesse conto delle reali condizioni di salute* della [vittima] e, anziché chiamare il medico, abbia lui stesso assistito la ragazza, trattenendosi con lei e preparandole una bevanda calda, *nell’evidente convinzione che lo stato di stordimento del mattino fosse transitorio* (circostanza che sarebbe avvalorata dal fatto che, durante il pomeriggio e la serata, egli conversasse regolarmente con la [vittima]) e che la tosse fosse riconducibile ad una semplice infreddatura di grado modesto [...]. Sulla base delle considerazioni che precedono, e degli elementi di prova legittimamente acquisiti ed utilizzabili, ritiene il giudicante che non si sia raggiunta prova sufficiente del fatto che [l’imputato] fosse nelle condizioni di rendersi conto della situazione di pericolo indotta dalla patologia in atto a carico della [vittima], e quindi dell’elemento soggettivo previsto per il reato inizialmente contestatogli”²⁵.

²² MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale, I - Delitti contro la persona*, IV ed., Padova, 2011, p. 196; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., p. 124; PANNAIN, *I delitti contro la vita e la incolumità individuale*, Torino, 1965, p. 292; RANIERI, *Manuale di diritto penale. Tomo 3, Parte speciale: i singoli delitti (tit. 8.-13.), le contravvenzioni*, Padova, 1952, p. 313.

²³ GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., p. 108.

²⁴ Trib. La Spezia 24 settembre 2008, P.M., in *DeJure*, e in *Giurisprudenza Merito* 2009, 1, p. 224.

²⁵ Trib. La Spezia 24 settembre 2008, P.M., cit. (corsivo aggiunto).

3.2. Ancora sull'aspetto conoscitivo del dolo di omissione di soccorso: b) la consapevolezza di omettere l'azione doverosa.

1. Affinché il soggetto (colui che “trova”, o “encontra”) versi in dolo di omissione di soccorso è, in secondo luogo, necessario, che egli sia *consapevole di omettere l'azione doverosa*; e come abbiamo sopra illustrato, una tale consapevolezza presuppone la conoscenza dell'azione doverosa, quindi, nel nostro caso, la *conoscenza del dovere di soccorrere*²⁶.

Scrivono in proposito Marinucci e Dolcini: “chi si imbatte nel minore o nell'incapace *deve sapere* che deve avvertire la pubblica Autorità, chi si trova in presenza di una persona in pericolo *deve sapere* che deve prestargli soccorso ovvero avvertire la pubblica Autorità”²⁷.

2. Già si è detto che la consapevolezza di omettere l'azione doverosa (e la successiva volontà di omettere, che presuppone una tale consapevolezza) costituisce, in linea di principio, un profilo assai problematico del dolo dei reati omissivi propri (*supra*, 2.).

Si è potuto, tuttavia, altresì già rilevare che almeno in una categoria di reati omissivi propri – quelli *a situazione tipica pregnante* – tale problema in realtà non si pone (o si pone in termini decisamente minori), giacché la consapevolezza di omettere scaturisce dal complessivo contesto di tipicità, costruito intorno a presupposti fattuali particolarmente ‘densi’ e ‘significativi’, alla cui sussistenza i consociati associano agevolmente l'insorgenza di doveri etico-sociali di agire. Ebbene, questo è quanto dovrebbe accadere anche nell'omissione di soccorso, la quale è unanimemente inquadrata tra i reati omissivi propri *a situazione tipica pregnante*; anzi, viene spesso menzionata come ipotesi paradigmatica di tale categoria di reati²⁸.

Così, ad esempio, secondo Fiandaca e Musco della categoria delittuosa in parola è “esempio significativo quello dell'omissione di soccorso, la cui situazione tipica esprime una sufficiente capacità ammonitrice o di impulso psicologico per il soggetto tenuto a soccorrere: il vedere ad es. un ferito grondante di sangue ai bordi di una strada provoca infatti una sufficiente spinta psicologica ad agire, ancorché il soggetto per avventura ignori che esiste una norma penale che incrimina l'omesso soccorso”²⁹.

²⁶ V., in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 17 novembre 2009 (dep. 11 gennaio 2010), n. 703, in *Leggi d'Italia*, ad avviso della quale il dolo dell'omissione di soccorso richiede la “consapevolezza della necessità del soccorso”; in termini analoghi, v. pure Cass., Sez. V, 20 febbraio 2008 (dep. 17 luglio 2008), Mordenti, n. 29891, CED 240437, in *DeJure*, nonché Cass. 14 dicembre 1977, Saccardo, in *Giust. Pen.* 1978, II, p. 128.

²⁷ MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 308.

²⁸ In tal senso v., tra gli altri, CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., p. 961; Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Padova, 2011, p. 320; PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 224; tra i contributi destinati specificamente all'art. 593, v. MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, 1994, p. 567.

²⁹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 622.

3. L'inquadramento dell'omissione di soccorso tra i reati omissivi propri a situazione tipica pregnante trova, del resto, piena legittimazione anche in forza della rilevanza e del grado di radicamento nella nostra cultura del *dovere etico-sociale* sotteso dalla norma incriminatrice di tale delitto: il *dovere di solidarietà*³⁰.

3.3 L'aspetto volitivo del dolo di omissione di soccorso: la volontà di omettere l'azione doverosa.

1. Affinché un soggetto (colui che "trova" o "encontra") versi in dolo di omissione di soccorso è, in terzo luogo, necessario che egli si risolva, decida di non soccorrere; è richiesta, insomma, la *volontà di non compiere l'azione doverosa*³¹: il soggetto, consapevole della situazione tipica e del dovere di soccorrere, decide di non prestare l'aiuto necessario, né di avvisare l'Autorità.

2. Anche la *giurisprudenza italiana* riconosce la necessità della "volontà di omettere" ai fini della sussistenza del dolo di omissione di soccorso³², ed assolve l'imputato allorché tale volontà non risulti provata.

Così è avvenuto, ad esempio, in relazione ad un uomo il quale, all'uscita del locale dove aveva passato la serata con una ragazza, si rendeva conto che questa si trovava in stato di elevatissima alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di bevande alcoliche e di *hashish*, al punto da non riuscire nemmeno a camminare.

L'uomo, pertanto, dopo aver fatto sedere la ragazza su una panchina e aver lì trascorso con lei circa un'ora, decideva di andare a recuperare la propria auto al fine di accompagnarla a casa, ma nel frattempo la ragazza si metteva a girovagare, subendo, poco dopo, il furto della borsetta ed uno stupro. Imputato per omissione di soccorso, l'uomo veniva tuttavia assolto. Ritiene, infatti, la Corte che costui "non aveva avuto l'intenzione di abbandonare la [ragazza], ma aveva errato sulle modalità di soccorso che pur aveva posto in essere, in quanto, a motivo della scarsa conoscenza delle strade, l'imputato non avrebbe dovuto avventurarsi in un tentativo di recupero che avrebbe

³⁰ Siano sufficienti, in questa sede, solo alcuni fugaci riferimenti a supporto dell'esistenza, della rilevanza e del profondo radicamento nella nostra cultura, del dovere etico-sociale di solidarietà:

- la parabola 'evangelica' del Buon Samaritano (Luca, 10, 25-37);
- la previsione 'laica' di cui all'art. 2 della Costituzione italiana, ai sensi del quale "la Repubblica [...] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di *solidarietà* politica, economica e sociale";
- la previsione, altrettanto 'laica', di cui al Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si afferma che l'Unione "consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, [...] si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della *solidarietà*";
- l'istituzione in Argentina (con decreto presidenziale n. 982 del 1998), del *Día Nacional de la Solidaridad*, giornata nazionale della solidarietà che si celebra il 26 agosto, giorno di nascita di un eroe della solidarietà, Madre Teresa di Calcutta.

³¹ CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., p. 119; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 308; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I*, cit., p. 127.

³² Oltre alle sentenze di seguito riferite, v. Cass. 14 dicembre 1977, Saccardo, in *Giust. Pen.* 1978, II, p. 128; Cass., Sez. II, 13 maggio 1964 (dep. 27 giugno 1964), Gebbia, n. 1044, CED 99205, in *Cass. Pen.* 1964, p. 964.

richiesto del tempo, ma subito affidare la ragazza quanto meno alle cure dei sanitari del vicino Pronto Soccorso. *Esula peraltro*” – prosegue la Corte – “da tale riconosciuto comportamento dell’imputato *la volontà di non prestare assistenza* alla [ragazza], lasciandola priva del necessario soccorso, in quanto non di un consapevole abbandono si è trattato, ma di un maldestro intervento per recuperare – nei modi sopra evidenziati – una ragazza che non era in grado di deambulare autonomamente, sì che all’intenzione dell’[imputato] non ha poi fatto seguito un esito felice, ma di ciò l’imputato non può essere chiamato a rispondere sotto il profilo omissivo descritto dalla norma incriminatrice, mancando proprio l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 593 c.p.”³³.

È stata, altresì, riconosciuta la mancanza di dolo per assenza della volontà di omettere in un caso in cui l’imputato, avendo trovato a terra, nei pressi di un incendio, un uomo svenuto, si era limitato a metterlo in sicurezza, trascinandolo lontano dalle fiamme in un luogo in cui queste erano già passate, per poi avvertire la moglie del malcapitato e dedicarsi allo spegnimento dell’incendio. Il giudicante ha ritenuto che ai fini di una condanna *ex art. 593 c.p.* si richiede “la prova della coscienza e della volontà di omettere di prestare soccorso”; ma nel caso di specie “non può apoditticamente affermarsi la sussistenza di una tale volontà, poiché dalla ricostruzione dei fatti (così come accertati) emerge chiara l’agitazione e la preoccupazione del prevenuto di domare l’incendio (dopo aver soccorso il malcapitato ed avvertito la di lui moglie) e non già la volontà di non soccorrere l’inanimato”³⁴.

4. Chiusa: due indicazioni per l’interprete.

1. Nelle pagine precedenti abbiamo potuto constatare che i gravi problemi – non solo teorici, ma anche pratico-applicativi – che in generale il dolo solleva nei reati omissivi propri, in relazione al reato di omissione di soccorso perdono di intensità, per non dire che quasi si dissolvono, grazie alla riconducibilità di tale reato tra i reati omissivi propri *a situazione tipica pregnante*.

Affinché, tuttavia, l’omissione di soccorso possa *effettivamente* essere considerata un reato omissivo proprio a situazione tipica pregnante, occorre interpretare la lettera dell’art. 593 c.p. italiano (e dell’art. 108 c.p. argentino) in modo da far emergere davvero quel substrato naturalistico capace di costituire un *appello all’azione* per colui che trova (o “*encontra*”) il soggetto passivo, risvegliando in lui il dovere etico-sociale di solidarietà.

Per quanto riguarda l’art. 593 c.p. italiano, ciò significa:

³³ Cass., Sez. V, 17 novembre 2009 (dep. 11 gennaio 2010), n. 703, in *Leggi d’Italia* (corsivo aggiunto). In dottrina, v. CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., p. 121 e p. 125, il quale giustamente segnala che se il soggetto sceglie modalità di adempimento del suo obbligo di soccorso maldestre, inidonee, egli non sarà punibile ogni qual volta tale scelta sia incolpevole o sia dovuta a colpa.

³⁴ Pret. Montagano, 25 ottobre 1973, in *Giurisprudenza Merito* 1975, p. 227.

a) che occorrerà interpretare tale norma dando rilievo, in tutte le ipotesi ivi previste, ad un *concreto pericolo per la vita o l'incolumità* della persona ritrovata: è solo in presenza di un siffatto pericolo, infatti, che potrà sorgere nel ritrovatore lo stimolo ad agire, che potrà, insomma, prender fuoco la "miccia" capace di far "detonare" l'azione soccorritrice. Ne consegue, pertanto, che, quanto al primo comma, dovrà ad esempio ritenersi che non ci sia "abbandono", non ci sia "smarrimento", se non quando il soggetto passivo si trovi esposto ad un effettivo pericolo per la sua vita o la sua incolumità individuale; parimenti, quanto al secondo comma, che dovrà escludersi che la formula "corpo [...] inanimato" possa riferirsi anche alla persona già cadavere, in quanto in tal caso non sussisterebbe alcun pericolo per la vita o l'incolumità, essendo ormai sopravvenuta la morte.

Non possono, quindi, trovare accoglimento né l'opinione che vede nel reato di omissione di soccorso un reato *senza offesa ad un bene giuridico*³⁵, né l'opinione che – pur ponendo l'omissione di soccorso a tutela della vita e dell'incolumità individuale – ritiene che tali beni siano esposti, nel reato in esame, ad un *mero pericolo astratto*³⁶;

b) che occorrerà interpretare il termine "*trovando*", usato nell'art. 593 c.p., come riferito necessariamente, ed esclusivamente, ad un *contatto sensoriale diretto*, perché solo quando il soggetto attivo vede coi suoi occhi il sangue scorrere dalla ferita, o ode con le sue orecchie i gemiti e le invocazioni d'aiuto, egli sarà effettivamente stimolato a soccorrere.

Va, quindi, respinto quell'orientamento, secondo cui il presupposto del reato di omissione di soccorso indicato col termine "*trovando*" potrebbe risultare integrato anche nel caso in cui l'imputato abbia solo *notizia da altri* che nelle immediate vicinanze vi sia una persona bisognosa di soccorso³⁷.

³⁵ In argomento, v. CADOPPI, "*Non evento*" e beni giuridici "relativi": spunti per una reinterpretazione dei reati omissivi propri in chiave di offensività, in *Studi in memoria di Nuvolone*, Milano, 1991, vol. II, p. 113 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, III ed., Milano, 2001, p. 606 ss.

³⁶ Secondo l'opinione più diffusa nella dottrina italiana, invece, il reato di omissione di soccorso sarebbe, almeno nel primo comma, reato di pericolo astratto: così SALTELLI, ROMANO DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. II, Roma, 1930, p. 951; MANZINI, *Trattato di diritto penale*, V ed., vol. VIII, Torino, 1985, p. 356 e, nella dottrina più recente, MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., p. 561; Nicosia, *Art. 593 - Omissione di soccorso*, in MANNA (cura di), *Reati contro la persona*, I, Torino, 2007, p. 254 s.; MASERA, *Delitti contro l'integrità fisica - L'omissione di soccorso*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2011, p. 123; GEBBIA, voce *Omissione di soccorso*, in CASESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, 2006, p. 3930. Anche la giurisprudenza ha talora aderito espressamente a questa opinione, affermando che quella di reato di pericolo è "connotazione che attinge tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 593 c.p.; nella fattispecie di cui al co. 1, il pericolo è ritenuto presunto, allorché si determinino le condizioni normativamente indicate, mentre nella fattispecie di cui al co. 2, esso deve essere accertato alla stregua degli elementi caratterizzanti la fattispecie": Cass., Sez. IV, 19 settembre 2006 (dep. 4 novembre 2006), Moramarco, n. 36608, in *Cass. Pen.* 2007, p. 4610.

³⁷ In dottrina tale orientamento è stato sostenuto da CONTI O., voce *Omissione di soccorso*, in *Enc. Forense*, vol. V, 1959, p. 314; REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, in *Enc. Dir.*, vol. XXX, 1980, p. 45, nonché – con un cambio d'opinione rispetto alla posizione assunta nella monografia del 1937 – GUARNERI, *Presupposti ed estensione dell'obbligo di soccorrere i pericolanti*, in *Riv. It. Dir. Pen.* 1949, p. 726; più di recente, v. MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 186, ma limitatamente alla sola ipotesi del soggetto che, pur non avendo percezione sensoria diretta del soccorrendo, si trovi *presso* di lui: "ad es., l'automobilista fermato da altri

2. Se, invece, queste due indicazioni interpretative dovessero rimanere inascoltate, il fatto tipico del reato di omissione di soccorso resterebbe privato di quella “pregnanza di significati”³⁸ capace di fare appello allo spirito di solidarietà del soggetto ritrovatore, sicché anche l’applicazione dell’art. 593 rischierebbe di rimanere ‘fulminata’ dal cortocircuito tra dolo e conoscenza della legge penale che, come abbiamo visto, può insorgere in relazione a molti dei reati omissivi propri *a situazione tipica neutra*.

perché trasporti all’ospedale il ferito, che si trova a due passi, ma non visibile dall’auto o, comunque, da lui non notato”; in giurisprudenza, v. Cass., Sez. II, 13 maggio 1964 (dep. 27 giugno 1964), Gebbia, n. 1044, CED 99205, in *Cass. Pen.* 1964, p. 965: “il significato della espressione «trovando», contenuta nell’art. 593 c.p., è comprensivo anche della situazione in cui taluno sia informato dello stato in cui si trova la persona da soccorrere a breve distanza e sia richiesto del soccorso”. Negli anni Settanta del secolo scorso, l’adesione all’orientamento qui criticato ha, in particolare, portato a condannare per omissione di soccorso il medico libero professionista che, richiesto per telefono o a voce, di recarsi al capezzale di un infermo (rispetto al quale non aveva né obblighi pubblicistici, né vincoli contrattuali), si rifiutava di intervenire: Cass., Sez. V, 23 ottobre 1973 (dep. 19 dicembre 1973), Amarilli, n. 9135, CED 88421, in *Riv. Pen.* 1974, I, p. 399; Cass., Sez. V, 14 dicembre 1977 (dep. 10 aprile 1978), Saccardo, n. 4003, CED 138535, in *Giust. Pen.* 1979, II, p. 126; Trib. Alessandria, 16 dicembre 1976, Ballestrero, in *Riv. Pen.* 1977, p. 305.

³⁸ Per tale espressione, v. PULITANÒ, *L’errore di diritto*, cit., p. 404, il quale – proprio partendo dal presupposto che l’art. 593 sia fornito di una siffatta “pregnanza di significati” – giustamente osserva che “l’impatto con persone in pericolo vale di per sé a richiamare la possibilità ed il significato sociale di un’azione di soccorso su un piano di valori etico-sociali e di normali reazioni psicologiche, a prescindere da ogni riferimento al dovere giuridico di soccorso” (*ibidem*, 402).